

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **168/1990** (ECLI:IT:COST:1990:168)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **CAIANIELLO**

Camera di Consiglio del **31/01/1990**; Decisione del **19/03/1990**

Deposito del **04/04/1990**; Pubblicazione in G. U. **18/04/1990**

Norme impugnate:

Massime: **15226**

Atti decisi:

N. 168

ORDINANZA 19 MARZO-4 APRILE 1990

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 lett. i) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) che riproduce l'art. 10 lett. h) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promosso con ordinanza emessa il 6 aprile 1989 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Milano sul ricorso proposto da De Paoli Pierluigi contro il Primo Ufficio II.DD. di Milano, iscritta al n. 449 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 31 gennaio 1990 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Milano con ordinanza in data 6 aprile 1989 (r.o. n. 449 del 1989) ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 lett. i) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) che riproduce l'art. 10 lett. h) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche);

che in tal senso sembra doversi interpretare l'atto di rimessione, carente, nella sua parte dispositiva, dell'indicazione precisa della disposizione che si intende impugnare;

che la norma della cui costituzionalità si dubita viene censurata nella parte in cui, prevedendo la deducibilità degli assegni alimentari di cui all'art. 433 del codice civile soltanto se corrisposti in forza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria e non anche quando siano versati volontariamente, determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento fra oneri che hanno identica natura, in quanto assolvono alla medesima funzione assistenziale;

che è intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato eccependo, in via preliminare, il difetto di motivazione in ordine al presupposto della rilevanza e sostenendo comunque, l'inammissibilità della questione che atterrebbe al piano delle scelte discrezionali di esclusiva competenza del legislatore;

Considerato che l'ordinanza di rimessione, non contenendo il benché minimo accenno alla controversia oggetto del processo tributario, non consente alcuna valutazione in ordine al presupposto della rilevanza la cui sussistenza, peraltro, non è affermata né motivata;

che il giudice a quo deve verificare se la questione sollevata sia effettivamente rilevante, evidenziandone il rapporto di necessaria pregiudizialità, rispetto alla definizione del giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di I grado di Milano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 4 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.